



**Progetto**  
***BullyBuster 2 – the ongoing fight against bullying and cyberbullying with the help of artificial intelligence for the human wellbeing***

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**Missione 4 “Istruzione e Ricerca”**  
**Componente C2 Investimento 1.1**  
**“Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)”**  
**Codice progetto P2022K39K8 CUP F53D23009240001**  
**Decreto Direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022**

**Principal Investigator: Prof. Gian Luca Marcialis**

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA “BULLYBUSTER”**

**TRA**

L'Università degli studi di Cagliari, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Francesco MOLA, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione adottata in data XX

**E**

L'Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. XX, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del ..... adottata in data XX

L'Università degli studi di Foggia, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Lorenzo Lo Muzio, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del ..... in adottata in data XX

L'Università degli studi di Napoli “Federico II”, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. XX, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del ..... adottata in data XX

VISTO il PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente C2 Investimento 1.1, “Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)”

VISTO il D.D. n. 1409 del 14 settembre 2022 “Avviso pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) da finanziare nell’ambito del PNRR”, Bando PRIN 2022 PNRR, finalizzato alla promozione del sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca ed a favorire partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea;

VISTO il Decreto direttoriale MUR di ammissione a finanziamento prot. N. 1382 del 01.09.2023

- VISTO l' Atto D'obbligo e di Accettazione del decreto di ammissione a finanziamento Del Progetto Di Ricerca Di Rilevante Interesse Nazionale (Prin) denominato "BullyBuster 2 – the ongoing fight against bullying and cyberbullying with the help of artificial intelligence for the human wellbeing", codice progetto P2022k39k8;
- VISTO che il progetto BullyBuster2 - the ongoing fight against bullying and cyberbullying with the help of artificial intelligence for the human wellbeing, finanziato dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), Missione 4 "Istruzione e Ricerca" Componente C2 Investimento 1.1, "Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)", Codice progetto P2022K39K8, CUP F53D23009240001, Decreto Direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022, prevede due milestone, la 1 "Inter-laboratory BB and middle-term workshop" e la 4 "BB2 tool presentation and release for free; BB lab starting activities presentation";

### PREMESSO CHE

Il progetto "BullyBuster 2 – the ongoing fight against bullying and cyberbullying with the help of artificial intelligence for the human wellbeing" (BB):

- segue quello intitolato "BullyBuster - A framework for bullying and cyberbullismo action detector by computer vision and artificial intelligence Methods and Algoritms" (BB), accettato per il finanziamento nel bando PRIN 2017. BB è stato il primo progetto in cui quattro unità di ricerca delle università del Sud hanno unito i loro sforzi per fornire algoritmi di rilevamento del bullismo e del cyberbullismo mediante approcci di intelligenza artificiale. Le soluzioni tecnologiche si sono ispirate a modelli psicologici e si sono focalizzati anche gli aspetti cruciali da superare dal punto di vista giuridico. Sotto il nome di "BullyBuster" sono stati forniti dimostratori software per l'uso in istituzioni pubbliche come scuole e forze di polizia, nonché dedicati alle potenziali e giovani vittime: le parole chiave "prevenzione" e "repressione" hanno guidato i proponenti;
- intende sviluppare la versione integrata di un applicativo che include sistemi di rilevamento comportamentale tramite telecamere di videosorveglianza, rilevamento deepfake per la verifica dei contenuti multimediali diffusi nei social network e nelle chatline, strumenti di analisi del testo e algoritmi di rilevamento della dinamica dei tasti per valutare lo stato emotivo della possibile vittima sarà integrato;
- vuole estendere i modelli e i metodi sviluppati per includere anche altre tipologie di vittime, soprattutto adulte. Come riconosciuto dal Ministero della Salute italiano, il (cyber)bullismo rappresenta una minaccia reale per il benessere umano. Per contrastare questo fenomeno è necessario ridurre il rischio che le persone diventino (cyber)vittime. Inoltre, diversi eventi recenti e drammatici hanno evidenziato che il bullismo e il cyberbullismo non riguardano solo gli adolescenti, risultando ricorrente e spesso portato avanti anche tra persone più anziane. Ciò implica l'adattamento dei metodi e degli algoritmi del BB a nuovi modelli e comportamenti psicologici;
- vuole potenziare gli sforzi di divulgazione e creare il primo gruppo di ricerca internazionale, vale a dire il gruppo "BullyBuster". Questo gruppo, con il suo baricentro diffuso nel Sud e nelle Isole d'Italia, attirerà la partecipazione di altri laboratori interdisciplinari e punterà a rappresentare l'attore "di riferimento" per tutte le istituzioni interessate ad aggiornarsi e concorrere attivamente alla progettazione di contromisure avanzate. Per le ragioni di cui sopra, abbiamo selezionato il "benessere umano" come tema strategico emergente di BB2, con il cluster "salute" e il relativo

sottocluster che evidenziano il ruolo delle soluzioni centrate sulle persone per un'assistenza sanitaria innovativa, sostenibile e di alta qualità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del DPR 11.7.1980, n. 382 e dello Statuto dell'Università degli studi di Cagliari, sede amministrativa del centro, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Costituzione**

1. Tra le Università indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA “BullyBuster”, nel seguito indicato col termine di Centro, regolato dai seguenti articoli.

### **Art. 2 - Sede del Centro**

1. Il Centro ha sede legale, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica, via Marengo 2, 09123 Cagliari, che supporta la gestione amministrativa e contabile del centro con le risorse umane e strumentali in dotazione.

2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate con la sottoscrizione di uno specifico nuovo atto convenzionale predisposto dall'Ateneo presso cui sarà individuata la nuova sede.

### **Art. 3 – Finalità del Centro**

1. Le finalità del Centro sono di molteplice natura:

- tecnologica, ovvero attraverso esperti di sicurezza informatica, visione artificiale e intelligenza artificiale, che vogliono creare e proporre modelli e metodi da implementare poi in adeguati prodotti dimostrativi (proof-of-concept), ad esempio, per il rilevamento di contenuti multimediali contraffatti, o studio delle espressioni facciali, analisi di parole chiave nelle chat o nei messaggi vocali, dinamica della digitazione sotto stress;
- psicologica, che fornisce metodi e modelli per l'analisi comportamentale dei (cyber)bulli e delle (cyber)vittime, non limitatamente a età scolastica;
- sociologica, per valutare l'impatto del bullismo/attività aggressiva nelle comunicazioni sociali e non solo;
- giuridica, per realizzare un osservatorio permanente sulla legislazione in materia, comprese le altre fonti del diritto sovranazionale, con lo scopo di analizzare i limiti di impiego delle tecnologie per finalità preventive o repressive;
- economico-sanitaria, per valutare l'impatto economico di patologie discendenti da attacchi di bullismo o all'origine del bullismo comportamenti sulla salute sociale e personale.

Per conseguire questo le azioni che il Centro vuole intraprendere sono:

- collaborazione tra i partner nello sviluppo di prodotti della ricerca dedicati alla tematica;
- la partecipazione a e/o l'organizzazione di eventi specifici di contenuto scientifico o divulgativo, nazionali o internazionali, destinati ad una platea trasversale di personale interessate, da rappresentanti delle Istituzioni governative e scolastiche, alle Forze dell'Ordine, osservatori sociali ed altre agenzie adibite al monitoraggio del fenomeno;
- la partecipazione a progetti di ricerca per il tramite dei dipartimenti di afferenza di ciascuno dei partner, che potranno agire individualmente o insieme, in base ad accordi eventualmente stipulati di volta in volta, utilizzando il nome ed il logo del Centro come riferimento;

- condividere e divulgare la conoscenza negli ambienti soggetti al fenomeno, come le scuole e le aziende.
2. Il Centro si propone quindi, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti e della normativa di riferimento di ciascuna Università, di:
- a) promuovere, sviluppare e coordinare studi e ricerche nei campi indicati al punto precedente;
  - b) promuovere il dibattito scientifico e le relative pubblicazioni, e offrire adeguato supporto alla didattica in materia;
  - c) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare con altri dipartimenti e strutture universitarie, con organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con unità operative di ricerca istituite presso enti pubblici e privati;
  - d) organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento, convegni di studio e iniziative di divulgazione scientifica negli ambiti disciplinari di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente;
  - e) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore;
  - f) favorire il trasferimento tecnologico verso le imprese, attraverso l'elaborazione di progetti di ricerca e sviluppo congiunti e mediante appositi contratti.
3. Il Centro persegue le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali delle Università aderenti.
4. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca locali, nazionali, europei ed internazionali solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.

#### **Art. 4 - Personale aderente al Centro e collaboratori. Adesioni e ritiri**

1. Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo parere favorevole del consiglio del dipartimento cui afferiscono, laddove previsto dalla normativa di riferimento di ciascuna Università. La domanda di adesione è inoltrata al direttore del Centro che la trasmette al consiglio direttivo del Centro, il quale ne delibera l'accettazione.
2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico-amministrativo e di dottorandi/assegnisti di ricerca/borsisti messo a disposizione dalle strutture di appartenenza degli Atenei aderenti, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è approvata dal consiglio direttivo del Centro, previa delibera favorevole della struttura di appartenenza.
3. Possono collaborare alle attività del Centro, previa delibera della struttura di appartenenza e del consiglio direttivo del Centro, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, ricercatori, docenti ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private, nel rispetto della vigente normativa.
4. Il personale esterno incaricato dalle Università convenzionate a lavorare per le necessità del Centro dovrà essere munito di idonea copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile.
5. I professori e ricercatori che non intendano più collaborare con il Centro presentano al direttore del Centro, dichiarazione di ritiro dell'adesione. Il direttore sottopone la richiesta al consiglio direttivo del Centro per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il docente.

Qualora il ritiro dell'adesione di un professore o ricercatore, unico aderente di un Ateneo, comporti il recesso dell'Ateneo stesso, si applica l'art. 13 commi 3 e 4 della presente convenzione.

### **Art. 5 - Organizzazione del Centro**

1. Sono organi del Centro:
  - a) il consiglio direttivo;
  - b) il direttore.

### **Art. 6 - Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è l'organismo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.
2. Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante per ciascuna Università convenzionata, designati dai rettori secondo le procedure proprie di ogni Ateneo.
3. Il consiglio direttivo resta in carica per un triennio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile.
4. Il consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni:
  - a) elegge al proprio interno il direttore, che nomina il vicedirettore, tra i componenti aventi i requisiti per l'elezione alla carica di direttore. Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di assenza o temporaneo impedimento;
  - b) approva il programma triennale di sviluppo del centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del direttore, il piano annuale di attività del Centro, anche per quanto attiene i correlati fabbisogni economici e finanziari;
  - c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;
  - d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo/segretario amministrativo del dipartimento dell'Università sede amministrativa del Centro e allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti del dipartimento di supporto amministrativo-contabile. Propone al consiglio del dipartimento di supporto amministrativo-contabile le spese entro i limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa e lo coadiuva nello svolgimento dei compiti ivi previsti;
  - e) fatte salve le competenze degli organi di Ateneo, propone all'approvazione del consiglio del dipartimento di supporto amministrativo-contabile i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università degli studi di Cagliari, ed approva le richieste di finanziamento e gli accordi con i dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti;
  - f) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del Centro;
  - g) dispone sulla utilizzazione delle attrezzature acquistate dal Centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia da parte delle Università che hanno la titolarità dei singoli beni e ne sono formalmente consegnatarie;
  - h) delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Atenei e di ritiro di adesione di docenti;
  - i) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti.

- l) approva la proposta di rinnovo del Centro per il sessennio successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
- m) approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
- n) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti.
5. Il consiglio direttivo è convocato dal direttore in seduta ordinaria di norma almeno una volta l'anno. In caso di impedimento o assenza del direttore, il consiglio è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del consiglio direttivo.
6. La convocazione è fatta dal direttore per iscritto almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.
7. Il direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quarto dei membri del consiglio.
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.
9. Il responsabile amministrativo svolge, di norma, le funzioni di segretario verbalizzante.
10. È facoltà del direttore indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al Centro per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal Centro.

## **Art. 7 - Il Direttore del Centro**

1. Il direttore rappresenta il Centro.
2. Il direttore è eletto dal consiglio direttivo tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti.
3. Il direttore dura in carica un triennio e la carica è rinnovabile.
4. Al termine del mandato e nei casi in cui il direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi, il decano provvede ad indire nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicedirettore.
5. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
- a) convoca e presiede il consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere;
  - b) vigila sull'osservanza della convenzione e della normativa vigente;
  - c) sottopone all'approvazione del consiglio direttivo il programma triennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili correlati alla programmazione e la relazione scientifica consuntiva annuale del Centro;
  - d) propone al direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro la stipula di contratti e collabora con il medesimo direttore al quale sono affidati lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa del Centro;
  - e) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del centro;
  - f) nomina il vicedirettore, secondo quanto previsto all'art. 6;

- g) sottoscrive solo gli atti riguardanti le attività normate dalla presente convenzione che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto sarà approvato dagli organi competenti del dipartimento dell'Università sede amministrativa del Centro, previa, ove necessario, la delibera del consiglio direttivo del centro;
- h) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente.

### **Art. 8 - Gestione amministrativa e finanziamenti**

1. Il Centro non ha autonomia amministrativa e gestionale, patrimoniale e negoziale ed è privo di un proprio budget economico e degli investimenti. Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) e opera mediante risorse finanziarie eventualmente provenienti:

- a) dai Dipartimenti aderenti, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, con destinazione vincolata alle attività del Centro, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi;
- b) dallo svolgimento della propria attività, previa ulteriore e specifica pattuizione tra le Università aderenti.

2. I fondi assegnati al Centro in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa.

3. Il Centro può stabilire, per lo svolgimento dei suoi compiti, forme di collaborazione con organismi pubblici e privati, italiani o stranieri per il tramite del Dipartimento sede amministrativa.

4. Le attività effettuate in virtù di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati sono svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del centro.

5. Il Centro, stante l'assenza della soggettività giuridica, non ha propria capacità di assumere oneri finanziari e/o di costituire rapporti convenzionali o contrattuali, tra cui rapporti di lavoro. Le competenze in tali ambiti, al fine di realizzare le attività del Centro, sono di pertinenza degli organi competenti del Dipartimento o dell'Ateneo sede amministrativa o dei singoli Atenei, su proposta degli organi del Centro.

6. Le parti si danno reciprocamente atto che l'istituzione (o il rinnovo) del Centro non comportano l'assunzione di oneri finanziari per gli Atenei aderenti.

7. L'erogazione di eventuali contributi da parte degli Atenei aderenti o dei Dipartimenti di riferimento può avvenire esclusivamente su base facoltativa e previa approvazione degli organi competenti, conformemente ai rispettivi Regolamenti.

8. La gestione amministrativo-contabile del Centro si uniforma alle previsioni delle norme vigenti in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico delle Università e, altresì, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche.

### **Art. 9 – Gestione patrimoniale**

1. Il Centro non ha autonomia patrimoniale. I beni acquistati con entrate derivanti dalle attività del Centro o al medesimo concessi in uso sono inventariati, o registrati, presso l'Università sede amministrativa o presso l'Università che ha curato il procedimento di acquisizione del bene. Il dipartimento dell'Università sede amministrativa del Centro tiene un registro ricognitivo di tutti i beni inventariati del Centro, in cui è precisata la relativa sede di allocazione fisica, secondo le disposizioni della legge n. 240/2010 e dei decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, nonché del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo sede amministrativa.

2. Il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento dell'Università sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso la sezione scientifica di altro Ateneo, è responsabile e consegnatario il responsabile della sezione scientifica locale dell'Ateneo convenzionato.

4. In sede di scioglimento, anche anticipato, del Centro o di recesso di Atenei aderenti, i beni acquisiti dal Centro sono destinati secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.

#### **Art. 10 – Valutazione periodica**

1. L'attività svolta nel Centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini di valutazione del docente, al dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.

2. Il Centro è soggetto a una valutazione periodica, di natura scientifica ed economica, da parte degli Atenei convenzionati, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

#### **Art. 11 - Durata, recesso e rinnovo**

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipulazione elettronica con firma digitale o elettronica avanzata/qualificata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) ed ha validità di 6 anni; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro nel sessennio, su proposta del consiglio direttivo.

2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al direttore del Centro tramite posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

3. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

4. Il direttore sottopone la comunicazione alla presa d'atto del consiglio direttivo. Il recesso ha comunque efficacia liberatoria dalla data di avvenuto assolvimento delle obbligazioni in corso di cui al comma 3. È fatto salvo il diritto dell'Università recedente di cessare dalle funzioni proprie dell'Università convenzionata.

5. In caso di recesso, gli eventuali fondi residui e le attrezzature del Centro acquisite con risorse provenienti da più Atenei convenzionati, dall'attività in conto terzi o dalle liberalità di enti non aderenti alla convenzione sono destinati con la medesima modalità prevista all'art. 15, comma 2.

#### **Art. 12 - Scioglimento del Centro**

1. Il Centro si scioglie:

- a) per scadenza del termine della convenzione;
- b) anticipatamente per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal consiglio direttivo;
- c) anticipatamente, su proposta del consiglio direttivo, motivata dalla sopravvenienza di situazioni di fatto o di diritto, quali, la carenza di risorse necessarie ad assicurare la sostenibilità finanziaria ed economica delle iniziative, l'impossibilità di conseguire le finalità prefissate all'art. 2 o un grave impedimento alla prosecuzione delle attività;
- d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli Atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);



e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi, i quali, in assenza della proposta del consiglio direttivo, sono accertati d'ufficio dagli Atenei aderenti o dall'Ateneo sede amministrativa.

2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b) e c) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio direttivo del Centro, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo Rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati; può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo Rettore.

3. Nessun nuovo impegno o nuovo contratto potrà essere assunto dopo la proposta del consiglio direttivo di scioglimento del Centro o dopo la/le delibera/e degli organi di governo degli Atenei /dell'Ateneo sede amministrativa che hanno approvato / che ha accertato o disposto lo scioglimento del Centro e l'avvio della relativa liquidazione. Nel periodo di liquidazione sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.

4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del Centro, il direttore del Centro e il responsabile amministrativo rimettono tempestivamente al direttore del dipartimento, al direttore generale e al Rettore della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del Centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine o ne è definito l'eventuale trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

### **Art. 13 - Destinazione dei beni in seguito a scioglimento**

1. In caso di scioglimento del Centro i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

2. I beni acquisiti dal Centro sono ripartiti fra le Università convenzionate con deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio direttivo, o, ove ricorra il caso, con delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa.

3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto, secondo la modalità di cui al comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.

### **Art. 14 - Diritti di proprietà intellettuale**

1. Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti quali "Risultati" nell'ambito delle attività del Centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività e che li ha conseguiti.

2. Ai fini della presente convenzione il termine Risultati si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell'ambito delle finalità del Centro, di cui al precedente art. 2.

3. Nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente da più istituzioni convenzionate, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che

riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati.

#### **Art. 15 - Riservatezza**

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

#### **Art. 16 - Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il Legale Rappresentante di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Il direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro tramite attività di coordinamento.

#### **Art. 17 - Coperture assicurative**

1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il Centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Ciascuna Università, con il presente atto, conferisce al direttore del Centro mandato di accertare, prima dell'inizio delle attività scientifiche, che i suddetti soggetti abbiano provveduto ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche iniziative che verranno di volta in volta realizzate.

#### **Art. 18 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Università convenzionate provvedono al trattamento dei dati personali connessi alle finalità di cui all'art. 1 della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR), del D. Lgs. 30.6.2003, n.196, come modificato dal D. Lgs. 10.8.2018, n. 101 e ss.mm.ii. e, ove rilevanti, dei provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

2. Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, garantiscono che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, che saranno posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa su richiamata e che saranno adottate misure tecniche e organizzative adeguate volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati personali.

#### **Art. 19 - Controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del Centro è competente il Foro in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

#### **Art. 20 – Modifiche alla convenzione**

1. Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio direttivo e approvate dagli organi di

governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

#### **Art. 21 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

#### **Art. 22 – Registrazione e imposta di bollo**

1. La presente convenzione, redatta in un unico originale, si compone di n. .... fogli e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo, pari a € ..., verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.

I legali Rappresentanti delle Università.

L'Università degli Studi di Cagliari

Il Rettore

Prof. Francesco Mola

L'Università degli studi di Bari "Aldo Moro",

Il Rettore

Prof. Stefano Bronzini

L'Università di Foggia.

Il Rettore

Prof. Lorenzo Lo Muzio

L'Università degli studi di Napoli "Federico II"

Il Rettore

prof. Matteo Lorito